

ALLEGATO B ALLA
DELIBERAZIONE DEL Consiglio
N. 67 DEL 19/11/2002
Il Segretario Comunale

COMUNE DI BARI SARDO PROVINCIA DI NUORO

Si certifica 1240
che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune
per la durata di 15 gg. consecutivi dal 09/12/07 al 23/12/07
e che contro di esso non sono pervenuti reclami.

Bari sardo, il 11/12/07



Il Segretario C.

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI AREE CIMITERIALI

Il presente Regolamento è divenuto esecutivo il 24/12/2002

Il Segretario Comunale
Dott. [Signature]

ART.1
Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina la concessione in uso, a privati ed a enti, di aree cimiteriali:
-per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività;
-per impiantare campi di inumazione per famiglie e collettività.

ART.2
Norme applicabili alle concessioni di aree cimiteriali

Le concessioni di cui al precedente art.1 sono soggette, oltre alle norme del presente regolamento, al regime del demanio di cui all'art.824 del vigente codice civile nonché alle norme di cui :

-al testo Unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934,n1265 e successive modificazioni ed aggiunte;

- al regio decreto 9 luglio 1939, n.1238 sull'ordinamento dello Stato Civile e successive modificazioni ed integrazioni;
- al D.P.R. 10 Settembre 1990,N.285 recante “ Approvazione del regolamento di polizia mortuaria “;
- al “ Regolamento comunale per i servizi funebri e cimiteri”.

ART.3
Aree soggette a concessione

Le concessioni cimiteriali di cui al precedente art.1 sono limitate ai lotti di aree indicati nella allegata planimetria che forma parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

ART.4
Limiti alle concessioni

La concessione di aree cimiteriali in applicazione del presente regolamento è limitata:

- a) alle famiglie aventi la residenza anagrafica in questo Comune;

Alla stessa concessione possono essere interessate anche più famiglie, In questo caso dall'atto di concessione dovranno risultare le rispettive quote di manutenzione e la responsabilità solidale.

Le eventuali richieste non rientranti nelle precedenti lettere a) saranno esaminate dalla Giunta comunale, tenuto conto della disponibilità delle aree nel rispetto di quanto stabilito nell'art.50 del D.p.r 285/90;

ART.5
Divieti di concessione

Le concessioni cimiteriali non possono essere fatte :

- a) a famiglie che hanno già ottenuto, nello stesso cimitero, altra concessione;
- b) a coloro che ne facciano oggetto di lucro o di speculazione;
- c) quando le dimensioni delle opere funerarie da realizzare siano ritenute eccessive rispetto alle normali esigenze dei richiedenti.

Il diniego, da farsi con deliberazione motivata dalla Giunta comunale, sarà notificato agli interessati nei termini di legge.



CAPO II PROCEDURA PER OTTENERE LE CONCESSIONI

ART.6 Atto di concessione

Le concessioni cimiteriali di cui al presente art.1 sono fatte, a seguito di domanda, con atto redatto in forma di scrittura privata e sono limitate alle sole aree indicate nell'allegata planimetria quali "Aree da concedere ai privati", distintamente per:

- A) La costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale;
- B) Impiantare campi di inumazione;

L'atto di concessione seguirà lo schema approvato dal Responsabile del Servizio Economico Fiananziario;

ART.7 Durata delle concessioni

Le concessioni delle aree cimiteriali sono sempre temporanee ed hanno la durata:

- a) di anni 25 le concessioni per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione (rinnovabili);
- b) di anni 25 le concessioni per impiantare campi di inumazione (rinnovabili).

Alla scadenza della concessione, in assenza del rinnovo di cui al successivo capo V, il terreno tornerà nella piena disponibilità del comune e le opere saranno acquisite al patrimonio comunale.

ART.8 Tariffa delle concessioni – Responsabilità per danni

Le concessioni saranno fatte con l'applicazione della speciale tariffa in vigore al momento della domanda di concessione risultante dal timbro di arrivo al protocollo generale del Comune.

Il Comune è esente da responsabilità per danni a lapidi, tombe, segni o monumenti funebri arrecati da ignoti visitatori, per imperizia o disattenzione nell'uso di attrezzature in dotazione ai cimiteri.

CAPO III DIRITTO ALL'USO

ART.9 Aventi diritto all'uso

Il diritto di uso della sepoltura di famiglia si intende riservato alla persona del concessionario e della sua famiglia secondo la discendenza Jure sanguinis in linea retta del primo concessionario, senza distinzione di sesso, salvo particolari limitazioni nei rispettivi atti di concessione o nel testamento del primo concessionario.

A tali effetti si intendono far parte del gruppo familiare del titolare del coniuge, i discendenti ed i coniugi di questi, gli ascendenti.

Solo il concessionario d'origine può estendere l'uso della sepoltura ad altri congiunti, indicandoli nell'atto di concessione, così anche per maggiori limitazioni.

I titolari per successione entro un anno devono designare uno fra essi che assuma, verso il Comune, l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari; in difetto degli interessati, provvede a tale designazione il Sindaco.

Il titolare di sepoltura che si trasferisce, deve tenere aggiornato il proprio indirizzo presso l'apposito ufficio, che ne tiene nota nel fascicolo individuale della sepoltura.



Nella concessione a collettività il diritto d'uso è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario fino a completamento della capienza del sepolcro.

Può, altresì, essere consentita, su richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano conseguito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari.

ART.10

Ammissione in sepoltura di famiglia e per collettività

Nella sepoltura di famiglia sono ammesse le salme, ed eventualmente i resti, le ceneri, i feti delle persone ovunque decedute o già altrove sepolte, che risultino avere diritto, secondo l'atto di concessione e successivi trapassi e che non abbiano manifestato intenzione contraria al loro seppellimento nelle sepolture medesime, oppure nei confronti delle quali il concessionario dei precitati diritti, non abbia stabilito la loro esclusione dalla sepoltura stessa.

Nessun atto inerente al diritto di sepolcro è permesso ogni qualvolta sorga dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte di aventi diritto. Il richiedente deve provare il diritto al seppellimento fra gli stessi titolari Jure sanguinis che, è dato dall'ordine di premorienza.

Nella sepoltura non possono essere accolte salme in numero superiore ai loculi autorizzati.

ART.11

Divieto di cessione dei diritti d'uso

Il diritto d'uso delle sepolture è riservato alla propria famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario, fino a completamento della capienza del sepolcro.

E' vietata, pertanto, la cessione del diritto d'uso tra privati; ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del Comune.

CAPO IV

MANUTENZIONE

ART.12

Autorizzazione ad eseguire i lavori

Nessun lavoro può essere eseguito all'interno del cimitero senza la prescritta "concessione" o "autorizzazione" edilizia, nel rispetto delle norme in materia di edilizia. I lavori di manutenzione e i piccoli interventi sono subordinati al rilascio di una semplice autorizzazione edilizia.

Troveranno sempre applicazione le speciali norme di cui al "Regolamento comunale sui servizi funebri e cimiteriali" nonché gli strumenti edilizi in vigore.

ART.13

Doveri in ordine alla manutenzione

Il concessionario ed i suoi successori sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione, alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative; ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportune per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene; a rimuovere eventuali abusi.

In caso di inadempienza a tali obblighi, il Responsabile del Servizio Economico Finanziario previa relazione del Servizio tecnico potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se nel caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento congruo deposito a garanzia

dell'esecuzione delle opere stesse, che saranno eseguite eventualmente d'ufficio con spese a carico dei concessionari.

CAPO V RINNOVO DELLE CONCESSIONI

ART.14 Rinnovo delle concessioni

I concessionari e loro eredi hanno diritto, in via di principio, a richiesta, ad ottenere il rinnovo delle concessioni.

Per esercitare tale diritto, almeno tre mesi prima della scadenza, dovranno fare apposita domanda al Responsabile del Servizio economico Finanziario.

L'eventuale diniego dovrà essere pronunciato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario con apposita determinazione motivata da notificare al richiedente.

Il rinnovo della concessione:

- a) potrà essere condizionato alla previa esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché alla realizzazione di opere di abbellimento;
- b) dovrà essere perfezionato entro sei mesi dalla scadenza della precedente concessione fermo restando che la somma dovuta in applicazione delle tariffe vigenti al momento per le nuove concessioni dovrà essere versata alla Tesoreria comunale entro il termine di scadenza delle precedenti concessioni.

CAPO VI DECADENZA DELLE CONCESSIONI

ART.15 Cause di decadenza

La decadenza delle concessioni può avere luogo:

- a) nel caso in cui il concessionario non dia corso alla realizzazione delle opere nei termini previsti dall'atto di concessione successive eventuali proroghe;
- b) nel caso di perdurare grave stato di abbandono e di incuria.

La decadenza, preceduta sempre da diffida ad eseguire le opere entro un ragionevole termine, sarà dichiarata con atto motivato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario, notificato ai concessionari o aventi titolo nelle forme previste per la notificazione di atti per la notificazione di atti processuali civili.

Con la stessa determinazione sarà fissato il giorno in cui, incaricati del Comune, alla presenza di testimoni, si recheranno nel cimitero per redigere il "verbale di consistenza" di quanto esiste sul terreno in oggetto della concessione.

ART.16 Decadenza della concessione per mancata realizzazione dell'opera

In caso di "decadenza" dalle concessioni per mancata realizzazione dell'opera, saranno rimborsati, al concessionario, soltanto i due terzi del corrispettivo globale versato per ottenere la concessione dell'area con esclusione di qualsiasi spesa contrattuale e per eventuali lavori eseguiti.

Di quanto precede dovrà essere informato il concessionario con la lettera di diffida di cui al precedente articolo 15.

Con la stessa determinazione con la quale viene dichiarata la decadenza dovrà essere disposto il rimborso della somma di cui al comma 1

ART.17

Decadenza per perdurante stato di abbandono e di incuria

Nel caso di decadenza dalla concessione per “perdurante stato di abbandono e di incuria” nulla è dovuto ai concessionari i quali hanno la facoltà di disporre dei materiali e di quanto asportabile nel pieno rispetto delle vigenti norme sanitarie.

Le operazioni di recupero dovranno essere eseguite sotto la stretta sorveglianza del responsabile del servizio sanitario della A.S.L.

Per lo scopo, nella diffida di cui al precedente art.15, dovranno essere precisate:

- a) le notizie che precedono;
- b) il termine entro cui dovranno essere eseguite le estumulazioni con l'avvertimento che, non provvedendovi, saranno eseguite d'ufficio con il trasferimento dei resti mortali nell'ossario del Comune o, occorrendo, nel campo comune per la inumazione.

CAPO VII

NORME TRANSITORIE

ART.18

Censimento delle concessioni in atto.

Entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento il Servizio Economico Finanziario curerà:

- a) la raccolta di tutte le concessioni in atto;
- b) la elencazione, con tutti gli estremi, degli atti di concessione in apposito “registro” scadenziario delle concessioni di aree cimiteriali”;
- c) la proposta di regolarizzazione delle concessioni non risultanti da atto scritto.

ART.19

Regolarizzazione delle concessioni in atto

Tutte le concessioni in atto non perfezionate con apposito atto, potranno essere regolarizzate entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

A tal fine, il Servizio Economico Finanziario notificherà, agli interessati, entro il termine di cui al comma precedente, apposito invito a regolarizzare la concessione fissando un termine non inferiore a 90 giorni, per farne richiesta.

Per ottenere la regolarizzazione delle concessioni gli interessati dovranno allegare, alla domanda di cui al precedente articolo 12, l'originale della quietanza rilasciata dal Tesoriere comunale o altra prova dell'avvenuto pagamento del canone di concessione ritenuta valida dall'Ufficio ragioneria.

La concessione in sanatoria sarà fatta con decorrenza della data del versamento del saldo.

Nel caso di mancato pagamento della concessione troverà applicazione la tariffa in vigore al momento della regolarizzazione, con decorrenza dalla data della effettiva occupazione dell'area da desumere dagli atti d'ufficio o dalla data di morte dei defunti ivi tumulati o inumati.

Gli schemi di atti di concessione in sanatoria saranno sottoposti all'approvazione del Responsabile del Servizio Economico finanziario.

ART.20

Procedura per la regolarizzazione delle concessioni

Poiché nel cimitero del Comune di Bari Sardo risultano esserci delle situazioni anomale che debbono essere sanate, si stabilisce quanto segue:

1) vengono fatte salve le concessioni perpetue per le quali esiste apposito provvedimento di concessione da parte del Comune, anche se l'attuale disciplina non contempla tale forma di concessione;

2) Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento decorre il termine di cui al precedente articolo per la regolarizzazione della concessione da parte dei soggetti privati che pur occupando di fatto un'area cimiteriale, non sono titolari di alcuna concessione in quanto non risulta adottato alcun provvedimento di concessione da parte del Comune nonostante il regolamento vigente al momento della domanda contemplasse la concessione cimiteriale di aree cimiteriali e perpetuità.

CAPO VIII NORME FINALI

Art.21

Individuazione delle unità organizzative

Ai sensi dell'art.4 della legge 7 agosto 1990 n.241, le unità organizzative competenti e responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, vengono designate come dal prospetto che segue:

| Numero d'ordine | oggetto | Sett.d'intervento | Unità organizzativa |
|-----------------|---------------------------------------|---|---|
| 1 | Concessione aree cimiteriali | Servizio <u>economico</u> <u>finanziario</u> | Istr.Amministrativo <u>contabile</u> |
| 2 | Concessioni e autorizzazioni edilizie | Servizio Tecnico <u>Ufficio</u> | <u>Istruttore tecnico</u> |

Art.22

Termine per la conclusione dei procedimenti

I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, come voluto dall'art.2 della legge 7 agosto 1990, n.241, vengono fissati come dal seguente prospetto:

| n.ordine | interventi | Giorni utili per la definizione |
|----------|--|---------------------------------|
| 1 | Concessione di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività | 60 |
| 2 | Concessione di aree per impiantare campi di inumazione | 60 |

| | | |
|---|---|----|
| | per famiglie | |
| 3 | Concessioni edilizie per la realizzazione delle opere di cui ai precedenti numeri 1 e 2 | 60 |
| 4 | Autorizzazioni per eseguire lavori di manutenzione | 60 |

ART.23
Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio da effettuare dopo che la deliberazione di approvazione del regolamento è diventata esecutiva

ART.24
Pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento, a norma dell'art.25 della legge 27 dicembre 1985, n.816, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. Di una copia del presente regolamento saranno dotati tutti gli uffici comunali cui è affidato il servizio, compreso, in ogni caso, l'Ufficio di Polizia comunale.

ART.25
Leggi ed atti regolamentari

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservati, in quanto applicabili:

- il Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265 e successive modificazioni ed aggiunte;
 - il regio decreto 9 luglio 1939, n.1238 sull'ordinamento dello Stato Civile e successive modificazioni ed integrazioni;
- il regolamento comunale per i servizi funebri e i cimiteri;
nonché ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.

ART.26
Abrogazione di precedenti disposizioni

Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e debbono intendersi abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti.
Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento.

ART.27
Sanzioni

Qualora la legge non disponga altrimenti, le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento saranno punite ai sensi degli art.106.-107 del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, N.383

all

dell'Art.344 del T.U. sulle leggi sanitarie del 27 luglio 1934, n.1265 e della legge 24 novembre 1981 n.689.

